

CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.06.2023

E

Agenzia per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento - ALFA Liguria (di seguito anche Alfa Liguria) con sede legale in Genova Via San Vincenzo 4 – 16121 Genova, pec: direzione@pec.alfaliguria.it partita iva (Codice Fiscale) 02437860998 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo Sottili nato ad Ancona il 30/11/1961 ed autorizzato alla stipula della presente convenzione con DGR n. 1138 del 30/12/2020

PREMESSO CHE

L'Università sostiene i processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza. Gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;

L'Università intende potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca e formazione di interesse comune;

L'Università opera a favore dei propri studenti con percorsi di orientamento, tirocini e stage di ricerca e professionalizzanti;

L'Università è ente titolare nell'ambito dei servizi di certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs. 13/2013 oltreché Ente titolato per gli stessi servizi nell'ambito della certificazione delle competenze erogata da Regione Liguria nel medesimo quadro normativo;

L'Università realizza percorsi post Laurea – Master e corsi di perfezionamento, Assegni di ricerca, Dottorati – coerentemente con quanto previsto dal Fondo Sociale Europeo e con il supporto di Regione nell'ambito del Programma Operativo Regionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo;

L'Università è interessata ad focus specifici sui propri insegnamenti e percorsi post laurea direttamente collegati all'evoluzione del mercato del lavoro e delle professioni, anche al fine di definire standard formativi specifici per la progettazione di attività di aggiornamento, dottorati (anche di tipo industriale) e assegni di ricerca, percorsi di apprendistato di alta formazione, corsi di studio e di laurea ;

in coerenza con quanto previsto dall'Agenda ONU 2030, l'Università riconosce la sostenibilità ambientale come uno dei suoi principali obiettivi e riconosce la sua responsabilità istituzionale di accrescerne la conoscenza e la comprensione, provvedendo a creare le compe-

tenze e l'innovazione necessarie, nonché a incrementare la sensibilità e l'educazione alla sostenibilità di studenti, staff e intera comunità economica, politica e sociale di riferimento;

nell'ultimo quinquennio, l'Ateneo ha creato strutture dedicate, sviluppato progetti e realizzato attività che consentano di ottenere risultati nel campo della sostenibilità ambientale. L'Ateneo aderisce alla Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile, alla UNICA GREEN, rete europea delle università per l'implementazione di strategie per la sostenibilità ambientale e all'ISCN International Sustainable Campus Network. Nel 2019, l'Università di Genova ha pubblicato il suo primo bilancio di sostenibilità;

Alfa Liguria è un ente del settore regionale allargato istituito, a far data del 01/01/2017, con la L.R. n. 30/2016;

Alfa Liguria svolge le funzioni di Organismo Intermedio di gestione delle risorse dei fondi comunitari per l'attuazione del Programma Operativo Regionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo, su incarico della Regione e secondo le vigenti disposizioni normative, ai sensi dell'art. 3, 5° comma, della Legge Regionale n. 30/2016;

Alfa Liguria gestisce il Repertorio Regionale delle qualificazioni all'interno del Sistema regionale delle professioni, al cui sviluppo e implementazione collaborano gli attori pubblici e privati del territorio con la finalità di delineare i contenuti di conoscenze e abilità delle professioni maggiormente richieste dalle imprese e con una particolare attenzione alle qualificazioni emergenti nel settore "green" ai sensi del piano della Commissione UE "Green Deal Europeo", di dicem-

bre 2019 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e degli obiettivi di sviluppo sostenibile ivi compresi;

Alfa Liguria supporta la programmazione regionale degli interventi formativi erogati all'interno del POR 2021-2027 mediante le attività dell'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro e un costante monitoraggio dei fabbisogni professionali delle imprese;

Alfa Liguria è Ente titolare per le attività di “certificazione delle competenze” ai sensi del Dlgs 13/2013 e svolge tale attività sulla base del referenziale fornito dal proprio Repertorio delle Qualificazioni e del collegato Atlante Nazionale delle Qualificazioni;

Alfa Liguria svolge le attività di comunicazione istituzionale sulle politiche del lavoro a supporto delle iniziative progettate e realizzate da Regione Liguria;

Alfa Liguria supporta Regione Liguria nella realizzazione delle attività di orientamento al lavoro, finalizzate a superare le nuove emergenze del mercato del lavoro sviluppando interventi a favore delle fasce deboli e del terzo settore;

Alfa Liguria supporta Regione Liguria nelle attività di accreditamento degli Enti formativi e delle Agenzie per il lavoro;

VISTA

la DGR n. 1138 del 30/12/2020 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA)”, con cui è stato nominato il Dott. Paolo Sottili quale Direttore Generale di Alfa Liguria ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Università ed Alfa Liguria intendono ampliare l'esperienza fin qui svolta attivando una collaborazione strategica a lungo termine, in quanto riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership si realizzano le sinergie che consentono di sviluppare i percorsi di eccellenza verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030.

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa vigente, a promuovere, sviluppare, sostenere e concordare opportunità ed iniziative di collaborazione nell'attività culturale, didattica e di ricerca.

2. In particolare l'Università e Alfa si impegnano a collaborare nei seguenti ambiti di attività:

- analisi dei fabbisogni formativi e professionali delle imprese anche mediante una comune definizione degli strumenti di rilevazione quali-quantitativa;
- individuazione dei contenuti professionali delle qualificazioni collegate alla transizione ecologica ed energetica anche mediante la costruzione della tassonomia per la definizione degli standard di competenza,
- certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e la loro creditizzazione per l'accesso a percorsi for-

mativi formali,

- innovazione dei processi formativi,
- analisi congiunta dell'evoluzione economica e produttiva del territorio,
- promozione di percorsi duali per l'ingresso al mercato del lavoro,
- aggiornamento delle competenze delle persone occupate,

3. Gli oneri a carico delle Parti per le attività citate nei precedenti commi e le rispettive strutture cui i medesimi saranno imputati verranno determinati negli specifici accordi attuativi di cui all'art. 4.

Art. 3 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università di Genova il Prof. Mario Marchese, Prorettore al dottorato di ricerca e ai rapporti con le imprese.

Per ALFA Elisabetta Garbarino – Responsabile Servizio Osservatorio Mercato del Lavoro, Migranti e IVC delle Competenze

Art. 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università degli Studi di Genova e Alfa Liguria finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at-

tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 5 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli oneri economici, citati nell'art. 2 e da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve

essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed

agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 - Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività

previste negli accordi stessi.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di ALFA LIGURIA sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa .

2. ALFA LIGURIA garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. I ruoli dell'Università e degli Enti convenzionati, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione quadro oppure in mancanza in uno specifico atto.

Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vi-

gente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla convenzione stessa. Ciascuna parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 13 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art.14 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 15 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 12 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazio-

ne saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle Parti in quota paritaria.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a ALFA LIGURIA il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis) della L. 241/1990

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Alfa Liguria

Il Direttore Generale

Dott. Paolo Sottili